REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE
AREA SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

Allegato A

AVVISO PUBBLICO

ai sensi dell'art.4 della Legge regionale n.7/2020

"Contributi per lavori finalizzati a costituire nuovi Nidi/Micronidi Aziendali nella rete ospedaliera e sanitaria pubblica regionale delle ASL"

sommario

art.1. - finalita' e oggetto dell'avviso 3
art.2. - definizioni e normativa 4
art.3. - soggetti proponenti e apertura al territorio 7
art.4. - tipologie di intervento 7
art.5. - dotazione finanziaria e modalità di concessione del contributo 9
art.6. - requisiti di partecipazione 10
art.7. - spese ammissibili 11
art.8. - termini e modalità di presentazione delle domande di contributo 14
art.9. - documentazione per la partecipazione all'avviso 15
art.10. - modalita' di selezione delle proposte di intervento 19
art.11. - criteri di non ricevibilità 20
art.12. - criteri di non ammissibilita' 21
art.13. - criteri di assegnazione dei punteggi 22
art.14. - graduatoria 24
art.15. - scadenze e rendicontazione delle spese 25
art.16. - modifiche o varianti al progetto e proroghe dei tempi 26
art.17. - disposizioni generali e controlli 28
art.18. - adempimenti del beneficiario, monitoraggio sperimentazione e penali 29
art.19. - sospensione, revoca del contributo e recupero delle somme 32
art.20. - informativa sul trattamento dei dati personali 35
art.21. - richiesta informazioni 35

ART.1. - FINALITA' E OGGETTO DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso è finalizzato a promuovere la realizzazione e l'attivazione di nuovi nidi e/o micronidi in contesti aziendali presso presidi ospedalieri e altre strutture appartenenti alla rete ospedaliera e sanitaria pubblica regionale, al fine di ampliare l'offerta dei Servizi Educativi per la prima infanzia e favorire la conciliazione tra i tempi di vita familiare e i tempi di lavoro del personale operante presso le strutture sanitarie, con particolare riguardo alle specifiche esigenze connesse alla turnazione notturna, festiva o continuativa.

2. Nell'ambito degli obiettivi della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7, che all'articolo 4 disciplina i Servizi Educativi nei luoghi di lavoro, la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2023, n.520 ha individuato, nell'ambito della programmazione regionale, specifici interventi finalizzati allo sviluppo dell'offerta di Servizi Educativi in contesti aziendali della rete ospedaliera e sanitaria pubblica.

3. Il presente Avviso disciplina, pertanto, la concessione di contributi alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Lazio per la realizzazione e l'attivazione di nuovi nidi o micronidi aziendali, di seguito denominati anche "Servizi Educativi Aziendali", presso presidi ospedalieri o altre strutture della rete ospedaliera e sanitaria pubblica regionale facenti capo direttamente alle Aziende Sanitarie Locali (ASL), secondo le condizioni stabilite dal presente Avviso. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Avviso le strutture afferenti ad Aziende Ospedaliere (AO), Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU), IRCCS pubblici e, in generale, tutte le strutture sanitarie pubbliche regionali dotate di autonomia gestionale e giuridica non rientranti nell'organizzazione societaria e amministrativa delle ASL.

4. L'intervento è attuato quale specifica misura a carattere sperimentale, circoscritta alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Lazio, finalizzata a verificare, in un contesto caratterizzato da peculiari esigenze organizzative e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l'efficacia e la sostenibilità del modello di Servizio Educativo Aziendale e ad acquisire elementi conoscitivi utili ai fini della valutazione di eventuali successive estensioni o ulteriori interventi nell'ambito della programmazione regionale.

5. Ai fini di cui al comma 4, i Servizi Educativi Aziendali finanziati sono sottoposti alle attività di monitoraggio previste dal presente Avviso, con particolare riferimento all'effettivo utilizzo del servizio, alla rispondenza rispetto alle esigenze del personale destinatario, alle modalità organizzative adottate, all'apertura al territorio e alla sostenibilità organizzativa e gestionale.

6. I Servizi Educativi Aziendali sono destinati prioritariamente alle bambine e ai bambini figli delle lavoratrici e dei lavoratori operanti presso la struttura sanitaria pubblica di riferimento, con particolare attenzione alle esigenze del personale sottoposto a turnazione notturna, festiva o continuativa, ferma restando l'apertura al territorio secondo le modalità previste dal presente Avviso.

7. Gli interventi finanziati devono essere realizzati nel rispetto della L.R. n.7/2020, del Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n.12, della disciplina regionale in materia di Autorizzazione al funzionamento e di Accreditamento dei Servizi Educativi per l'infanzia e della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi, accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche.

8. In relazione alle specifiche e documentate esigenze organizzative e di turnazione del personale destinatario, i progetti possono prevedere il funzionamento del Servizio Educativo Aziendale anche in orario notturno, nelle giornate di sabato e festive e nel mese di agosto, nel rispetto delle disposizioni

della L.R. n.7/2020 e del R.R. n.12/2021 e dei limiti di permanenza giornaliera delle bambine e dei bambini previsti dalla normativa vigente.

ART.2. - DEFINIZIONI E NORMATIVA

1. Ai fini del presente Avviso, si intende per:

- *"Soggetto Proponente"* o *"Soggetto Richiedente"*: l'Azienda Sanitaria Locale della Regione Lazio che presenta domanda di contributo per la realizzazione e l'attivazione di un nuovo Servizio Educativo Aziendale presso una struttura sanitaria pubblica di riferimento, a beneficio delle lavoratrici e i lavoratori operanti presso la struttura di riferimento;
- *"Soggetto Beneficiario"*: il Soggetto Proponente ammesso in graduatoria e dichiarato finanziabile con apposita Determinazione dirigenziale, secondo le modalità previste dal presente Avviso;
- *"Struttura sanitaria pubblica"*: il presidio ospedaliero o altra struttura appartenente alla rete ospedaliera e sanitaria pubblica regionale, facente capo direttamente alla ASL proponente, presso la quale è prevista la realizzazione del Servizio Educativo Aziendale;
- *"Personale destinatario"*: le lavoratrici e i lavoratori operanti presso la struttura sanitaria pubblica di riferimento, con particolare riguardo al personale sottoposto a turnazione notturna, festiva o continuativa;
- *"Servizio Educativo Aziendale":* esclusivamente il nido o micronido, disciplinato dalla L.R. n. 7/2020 e dal R.R. n. 12/2021, realizzato quale servizio educativo nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 7/2020, presso una struttura sanitaria pubblica di riferimento e destinato prioritariamente alle bambine e ai bambini figli del personale destinatario, ferma restando l'apertura al territorio secondo quanto previsto dal presente Avviso;
- *"Locali dedicati e funzionalmente autonomi":* i locali destinati esclusivamente al Servizio Educativo Aziendale, distinti dagli ambienti utilizzati per attività sanitarie, ambulatoriali, assistenziali, amministrative o di servizio della struttura sanitaria e organizzati in modo da assicurare l'autonomia funzionale del Servizio Educativo, la sicurezza delle bambine e dei bambini e l'assenza di interferenze con i percorsi assistenziali, con i flussi dell'utenza sanitaria, con la logistica e con le attività lavorative presenti nella struttura;
- *"Funzionamento in orario notturno"*: la modalità di organizzazione del Servizio Educativo Aziendale che prevede l'erogazione del servizio anche in fascia notturna, in relazione alle specifiche e documentate esigenze lavorative del personale destinatario, ai sensi dell'art.4, comma 4, della L.R. n.7/2020, fermo restando il rispetto dei limiti di frequenza del singolo bambino previsti dalla normativa vigente;
- *"Riqualificazione"* o *"Ristrutturazione*": gli interventi edilizi rientranti nelle tipologie indicate alle lettere a), b), c), d) dell'art.3, comma 1, del D.P.R. n.380/2001;
- *"Autorizzazione al funzionamento"*: il provvedimento amministrativo rilasciato dal Comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 43 della L.R. n.7/2020, che consente l'apertura e l'esercizio del Servizio Educativo;
- *"Accreditamento":* il procedimento disciplinato dalla L.R. n.7/2020 e dalla D.G.R. n.964/2022 e successive modificazioni, finalizzato al riconoscimento del possesso dei requisiti previsti

dalla disciplina regionale per l'inserimento del servizio nel sistema integrato; ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), della L.R. n.7/2020, **l'Accreditamento costituisce condizione per il funzionamento dei servizi a titolarità pubblica**;

- *"Quota di posti riservata al territorio"*: la quota dei posti autorizzati del Servizio Educativo Aziendale destinata alle bambine e ai bambini residenti o domiciliati nel territorio di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 3 del presente Avviso;
- *"Efficientamento energetico"*: gli interventi edilizi e impiantistici finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell'immobile o della porzione di immobile destinata al Servizio Educativo Aziendale, mediante il miglioramento dell'efficienza dell'involucro, degli impianti o il ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
- *"Quadro Tecnico Economico"* o *"QTE"*: il documento che individua e articola il costo complessivo dell'intervento secondo la disciplina vigente in materia di lavori pubblici, con separata evidenza delle spese ammissibili al contributo regionale, delle eventuali spese non ammissibili e delle somme poste a carico del Soggetto Proponente;
- *"Computo Metrico Estimativo"*: il documento tecnico contenente l'elenco analitico delle lavorazioni previste, delle quantità, delle unità di misura, dei prezzi unitari e dei relativi importi, redatto con riferimento al prezzario della Regione Lazio vigente alla data di presentazione della domanda e, per le lavorazioni non presenti, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente;
- *"Progetto di Fattibilità tecnico-economica" (*o *"PFTE")* e "*Progetto Esecutivo*": i livelli di progettazione previsti dal D.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.7 al medesimo decreto.

2. Gli interventi oggetto del presente Avviso devono essere progettati, realizzati e gestiti nel rispetto della normativa europea, statale, regionale e locale vigente, con particolare riferimento ai seguenti principali ambiti:

a. sistema integrato di educazione e istruzione e disciplina dei Servizi Educativi per l'infanzia:
 - Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65, recante *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni"*;
 - Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: *"Sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia – dalla nascita ai sei anni"*, che disciplina i Servizi Educativi per la prima infanzia nel territorio regionale;
 - Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n.12: *"Regolamento attuativo della L.R. n.7/2020"*, con particolare riferimento ai requisiti organizzativi, strutturali, funzionali e professionali dei Servizi Educativi, nonché alle modalità per il rilascio dell'Autorizzazione al funzionamento e per l'Accreditamento dei Servizi Educativi;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.964/2022 e s.m.i. in materia di Accreditamento regionale dei Servizi Educativi per l'Infanzia;

b. contratti pubblici e progettazione degli interventi:
 - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e successive modificazioni, recante "Codice dei contratti pubblici", con particolare riferimento alle disposizioni applicabili alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi finanziati;

- Allegato I.7 al D.Lgs. n.36/2023, concernente i contenuti minimi dei livelli di progettazione e del quadro economico dell'intervento;

c. disciplina edilizia, urbanistica e strutturale:
 - D.P.R. 6 giugno 2001, n.380: *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*, e successive modificazioni;
 - D.M. 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni", ove applicabile;
 - strumenti urbanistici generali e attuativi, regolamenti edilizi e ulteriori disposizioni territoriali vigenti nel Comune interessato;

d. sicurezza e prevenzione incendi:
 - D.lgs. 9 aprile 2008, n.81: *Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*;
 - D.M. 16 luglio 2014, e D.M. 6 aprile 2020: *Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili;*
 - D.M. 3 agosto 2015 e D.M. 7 agosto 2012 e ss.mm.ii.: *norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche* (attività n.67 del D.P.R. 151/2011);
 - D.M. 5 luglio 1975: requisiti igienico-sanitari degli edifici;

e. accessibilità e superamento delle barriere architettoniche:
 - Legge 9 gennaio 1989, n.13 *"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"*;
 - D.M. 14 giugno 1989, n.236 *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";*
 - D.P.R. 24 luglio 1996, n.503 *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";*

f. normativa igienico-sanitaria e ogni ulteriore disciplina tecnica applicabile in relazione alle caratteristiche dell'intervento e della struttura sanitaria pubblica interessata.

3. I richiami normativi contenuti nel presente Avviso si intendono riferiti alle disposizioni vigenti alla data di applicazione delle singole fasi del procedimento, comprese le relative modificazioni e integrazioni.

4. I riferimenti normativi contenuti nel presente articolo e, più in generale, nel presente Avviso hanno carattere ricognitivo e non esaustivo. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche vigenti, anche se non espressamente richiamate, pertinenti alla progettazione, realizzazione, autorizzazione, accreditamento, attivazione e gestione del nido/micronido aziendale, nonché alla sicurezza, alla prevenzione incendi, all'accessibilità, all'igiene e alla tutela della salute. L'assenza di un espresso richiamo nel presente Avviso non può essere intesa come esclusione o deroga all'applicazione della normativa vigente. Il Soggetto Proponente e, successivamente, il Soggetto Beneficiario sono tenuti a verificare e rispettare la normativa applicabile nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento.

ART.3. - SOGGETTI PROPONENTI E APERTURA AL TERRITORIO

1. Possono presentare domanda di contributo esclusivamente le Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Lazio, per la realizzazione e l'attivazione di un nuovo nido o micronido aziendale presso un presidio ospedaliero o altra struttura sanitaria pubblica facente capo alla medesima ASL, all'interno del relativo perimetro, secondo le condizioni e i requisiti stabiliti dal presente Avviso.

2. Il nido/micronido aziendale è destinato prioritariamente alle bambine e ai bambini figli delle lavoratrici e dei lavoratori operanti presso la struttura sanitaria pubblica di riferimento, ferma restando l'apertura al territorio secondo quanto previsto dai commi seguenti.

3. Al fine di favorire l'integrazione del nido/micronido aziendale con la rete territoriale dei Servizi Educativi, il Soggetto Proponente è tenuto a mettere a disposizione del Comune o Municipio territorialmente competente una quota non inferiore al 20% della ricettività prevista del servizio, ai fini dell'eventuale convenzionamento per l'accoglienza di bambine e bambini residenti o domiciliati nel territorio di riferimento.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Soggetto Proponente deve trasmettere al Comune/Municipio territorialmente competente formale proposta di convenzionamento per una quota non inferiore al 20 per cento dei posti previsti. Alla domanda di partecipazione al presente Avviso deve essere allegata: a) la convenzione eventualmente già sottoscritta; oppure, b) copia della richiesta di convenzionamento regolarmente trasmessa e protocollata; oppure, c) la dichiarazione del Comune/Municipio attestante la mancata adesione, il mancato interesse o l'impossibilità di procedere al convenzionamento.

5. L'eventuale mancata adesione del Comune/Municipio, ovvero la stipula di una convenzione per un numero di posti inferiore alla quota di cui al comma 3, non costituisce causa di esclusione dalla procedura né impedisce l'ammissione al contributo, purché risulti documentato che il Soggetto Proponente abbia formalmente messo a disposizione del territorio una quota non inferiore al 20% della ricettività prevista in progetto.

6. Gli eventuali posti non utilizzati dal personale destinatario o non oggetto di convenzionamento con il Comune/Municipio possono essere destinati, in regime privato, anche a bambine e bambini non figli del personale operante presso la struttura sanitaria di riferimento, secondo criteri di accesso preventivamente definiti dal Soggetto Beneficiario e nel rispetto della normativa vigente.

ART.4. - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Il presente Avviso finanzia esclusivamente interventi finalizzati alla realizzazione e all'attivazione di un nuovo nido/micronido aziendale presso un presidio ospedaliero o altra struttura sanitaria pubblica facente capo al Soggetto Proponente, all'interno del relativo perimetro ospedaliero.

2. Gli interventi devono essere riconducibili alle seguenti tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, lettere:

- b) "interventi di manutenzione straordinaria";
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo";
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia";

3. Gli "*interventi di manutenzione ordinaria",* di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n.380/2001, sono ammissibili esclusivamente qualora abbiano carattere accessorio e siano strettamente

funzionali alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 2. Non sono ammissibili proposte aventi ad oggetto esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

4. Gli interventi devono essere finalizzati alla realizzazione di un nuovo nido/micronido aziendale, dotato di locali dedicati e funzionalmente autonomi rispetto alle attività sanitarie, assistenziali, ambulatoriali, diagnostiche, amministrative e di servizio svolte nella struttura sanitaria pubblica di riferimento.

5. Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma 2 sono altresì ammissibili, ove consentite dalla disciplina edilizia e urbanistica vigente:

a. opere di ampliamento in aderenza ad edifici esistenti ubicati all'interno del perimetro ospedaliero purché l'intervento sia riconducibile alle tipologie di cui al comma 2;
b. interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili alla ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. n. 380/2001;
c. opere di realizzazione, sistemazione e protezione dell'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini;
d. opere relative ai percorsi pedonali di accesso al nido/micronido, alla separazione dalle aree carrabili, dai parcheggi, dai percorsi di servizio e dai flussi propri della struttura sanitaria;
e. opere e impianti necessari ad assicurare l'autonomia funzionale del nido/micronido e l'assenza di interferenze con le attività e i percorsi propri della struttura sanitaria.

6. Non sono ammissibili a contributo:

a. gli interventi per i quali le medesime spese poste a carico del contributo di cui al presente Avviso risultino già finanziate mediante altri contributi o finanziamenti pubblici; resta ferma la possibilità per il Soggetto Proponente di concorrere alla realizzazione dell'intervento con proprie risorse di bilancio, nonché con eventuali ulteriori risorse destinate a spese diverse da quelle finanziate dal presente Avviso, purché distintamente individuate nel Quadro Tecnico Economico (QTE) e nel rispetto della disciplina applicabile alle rispettive fonti di finanziamento;
b. interventi per i quali, alla data di pubblicazione del presente Avviso, risulti già avviata l'esecuzione dei lavori;
c. interventi non riconducibili alle tipologie previste dal presente articolo;
d. interventi finalizzati all'ampliamento, all'adeguamento, al trasferimento o alla trasformazione di Servizi Educativi già attivi o autorizzati alla data di pubblicazione del presente Avviso.

7. Ai fini del comma 6, lettera b), si considerano già avviati gli interventi per i quali, alla data di pubblicazione del presente Avviso, risulti formalmente iniziata l'esecuzione dei lavori sulla base del relativo verbale di consegna, verbale di inizio lavori o altro atto equivalente.

8. Il nuovo nido/micronido aziendale deve essere realizzato nel rispetto dei requisiti strutturali e funzionali previsti dalla normativa vigente e, in particolare, deve:

a. essere collocato al piano terra;
b. essere collocato all'interno del perimetro della struttura sanitaria pubblica di riferimento;
c. disporre di locali dedicati e funzionalmente autonomi rispetto agli altri ambienti della struttura sanitaria;
d. disporre di area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini, in diretta comunicazione con gli spazi interni destinati alle attività, dimensionata secondo i parametri previsti dalla normativa regionale vigente;
e. disporre di percorsi di accesso e di uscita organizzati in modo da garantire la sicurezza delle bambine, dei bambini e delle famiglie e da evitare interferenze con i percorsi assistenziali, i

flussi dell'utenza sanitaria, i mezzi di emergenza e soccorso, la logistica ospedaliera e le attività lavorative presenti nella struttura;

f. garantire l'assenza di commistione tra gli ambienti destinati al nido/micronido e quelli destinati ad attività sanitarie, ambulatoriali, diagnostiche, assistenziali o ad altre attività incompatibili con la presenza delle bambine e dei bambini;
g. disporre, in prossimità dell'accesso al nido/micronido o comunque lungo un percorso pedonale sicuro, di un'area destinata alla sosta breve degli autoveicoli delle famiglie per le operazioni di accompagnamento e ripresa delle bambine e dei bambini, organizzata in modo da non interferire con i percorsi dei mezzi di emergenza e soccorso e con la viabilità interna della struttura sanitaria.

9. In considerazione della particolare fascia di età dell'utenza e della collocazione del nido/micronido all'interno di un contesto sanitario, la domanda di contributo deve essere corredata da una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti, in modo chiaro e documentato, l'assenza di interferenze e di rischi incompatibili tra le attività sanitarie, assistenziali, ambulatoriali, diagnostiche e di servizio presenti nella struttura e il nido/micronido, ovvero l'individuazione delle misure tecniche, strutturali e organizzative idonee a eliminare o neutralizzare tali interferenze o rischi.

ART.5. - DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a €340.000,00 (trecentoquarantamila/00) a valere sulle risorse regionali destinate alla realizzazione di nuovi Servizi Educativi Aziendali nella rete ospedaliera e sanitaria pubblica regionale delle ASL, secondo quanto disposto dagli atti regionali di finalizzazione delle risorse e di variazione di bilancio. Le risorse sono iscritte, per l'esercizio finanziario 2026, sul capitolo U0000H42550 del bilancio regionale.

2. Il contributo è concesso, nei limiti del QTE e comunque in misura non superiore alla dotazione finanziaria di cui al comma 1, nella misura di:

- **€ 20.000** per ogni posto bimbo realizzato nel nuovo Servizio Educativo Aziendale.

3. Qualora il costo complessivo dell'intervento ecceda l'importo del contributo regionale concedibile, la quota eccedente resta a carico del Soggetto Beneficiario.

4. Il Soggetto Beneficiario può concorrere alla realizzazione dell'intervento mediante proprie risorse di bilancio nonché, ove consentito dalla relativa disciplina, mediante ulteriori fonti di finanziamento riferite a spese diverse da quelle poste a carico del presente Avviso, purché distintamente individuate nel QTE. **Non è ammesso il doppio finanziamento della medesima spesa**.

5. L'erogazione del contributo avviene, previa verifica della documentazione richiesta dal presente Avviso e compatibilmente con le disposizioni contabili applicabili ai trasferimenti in favore delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), in un'unica soluzione, nella misura del 100% dell'importo ammesso a finanziamento, a seguito dell'approvazione della graduatoria.

6. L'inserimento nella graduatoria, che sarà approvata con apposita Determinazione dirigenziale, non costituisce ammissione automatica al contributo. I Soggetti Proponenti sono ammessi al finanziamento secondo l'ordine della graduatoria e nei limiti della dotazione finanziaria disponibile. L'ammissione al contributo è comunicata dalla Regione Lazio all'indirizzo PEC indicato nella domanda.

7. Le modalità e i termini della rendicontazione e dell'eventuale rideterminazione del contributo sono disciplinati dall'articolo 15 del presente Avviso**.**

ART.6. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione, il **Soggetto Proponente** deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti:

a. essere un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) della Regione Lazio;
b. presentare una proposta progettuale finalizzata alla realizzazione e all'attivazione di un nuovo nido/micronido aziendale presso un presidio ospedaliero o altra struttura sanitaria pubblica facente capo alla medesima ASL, all'interno del relativo perimetro;
c. essere proprietario o titolare della piena disponibilità giuridica dell'immobile, della porzione di immobile o dell'area oggetto dell'intervento, in forza di un titolo giuridicamente idoneo che ne consenta l'utilizzo per le finalità del presente Avviso per l'intera durata dell'obbligo di mantenimento del servizio. In ogni caso, la disponibilità deve essere garantita almeno fino al **31 luglio 2037**.

2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, la **proposta progettuale** deve rispettare, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti:

a. riguardare la realizzazione e l'attivazione di un **nuovo nido o micronido aziendale**, non attivo né autorizzato alla data di pubblicazione del presente Avviso. Sono esclusi gli interventi finalizzati all'ampliamento, all'adeguamento, al trasferimento o alla trasformazione di nidi o micronidi già attivi o autorizzati alla medesima data;
b. riguardare interventi edilizi e impiantistici finalizzati alla realizzazione del nido/micronido aziendale presso un presidio ospedaliero o altra struttura sanitaria pubblica facente capo alla ASL proponente, all'interno del relativo perimetro;
c. prevedere una ricettività non inferiore a dieci (n.10) posti bimbo;
d. essere conforme alla Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7, ed al suo Regolamento attuativo 16 luglio 2021, n.12, e alla disciplina regionale in materia di Autorizzazione e Accreditamento dei Servizi Educativi;
e. essere conforme alla vigente normativa tecnica, urbanistica e sanitaria, con particolare riferimento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (legge n.13/1989, DPR n.503/1996, etc.), prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014), efficientamento energetico (DM 26 giugno 2015), risparmio idrico e recupero delle acque piovane (L.R. n. 6/2008), etc., nonché alla normativa applicabile in ragione della collocazione del servizio presso una struttura sanitaria pubblica;
f. rispettare le disposizioni della L.R. n.7/2020 in materia di ubicazione dei Servizi Educativi, con particolare riferimento alla collocazione al piano terra, all'assenza delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e alla sicurezza dell'area interessata dall'intervento;

g. prevedere locali dedicati al nido/micronido e funzionalmente autonomi rispetto alle attività sanitarie, assistenziali, ambulatoriali, diagnostiche, amministrative e di servizio presenti nella struttura sanitaria pubblica di riferimento;

h. garantire l'assenza di interferenze incompatibili tra il nido/micronido e i percorsi assistenziali, i flussi dell'utenza sanitaria, i mezzi di emergenza e soccorso, la logistica ospedaliera, le aree carrabili e le attività lavorative presenti nella struttura, ovvero prevedere idonee misure tecniche, strutturali e organizzative atte a eliminarle o neutralizzarle;

i. disporre di un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini, in diretta comunicazione con gli spazi interni destinati alle attività e dimensionata secondo i parametri previsti dalla normativa regionale vigente;

j. prevedere, in prossimità dell'accesso al nido/micronido o comunque lungo un percorso pedonale sicuro, un'area destinata alla sosta breve degli autoveicoli delle famiglie per le operazioni di accompagnamento e ripresa delle bambine e dei bambini, organizzata in modo da non interferire con i percorsi dei mezzi di emergenza e soccorso, con la viabilità interna e con i flussi propri della struttura sanitaria;

k. prevedere l'apertura al territorio secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del presente Avviso;

l. prevedere un livello di progettazione non inferiore al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), redatto secondo la disciplina prevista dal D.lgs. n. 36/2023 e dai relativi allegati;

m. prevedere un cronoprogramma procedurale e finanziario compatibile con i termini di conclusione dell'intervento, rendicontazione delle spese e avvio del nido/micronido stabiliti dall'articolo 15 del presente Avviso.

3. Qualora la proposta progettuale preveda, in relazione alle documentate esigenze organizzative e di turnazione del personale destinatario, il funzionamento del nido/micronido anche in orario notturno, nelle giornate di sabato o festive o nel mese di agosto, il servizio deve essere organizzato nel rispetto delle disposizioni della L.R. n.7/2020, del R.R. n.12/2021 e dei limiti di permanenza giornaliera delle bambine e dei bambini previsti dalla normativa vigente.

ART.7. - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili le sole spese effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario, strettamente necessarie e direttamente riconducibili alla realizzazione e all'attivazione del nuovo nido/micronido aziendale finanziato ai sensi del presente Avviso.

2. Le spese sono ammesse nel limite massimo del contributo assegnato, determinato secondo i parametri indicati all'articolo 5 del presente Avviso. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata risulti superiore all'importo del QTE dell'intervento ammesso a contributo, la quota eccedente resta integralmente a carico del Soggetto Beneficiario. Qualora, invece, la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata risulti inferiore all'importo del QTE ammesso, il contributo regionale è ridotto in misura proporzionale.

3. Il QTE dell'intervento deve essere redatto secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n.36/2023 e dall'Allegato I.7 al medesimo decreto, nonché secondo le ulteriori disposizioni applicabili agli interventi realizzati dalle Aziende Sanitarie Locali, e deve consentire la chiara individuazione:

a. delle spese ammissibili poste a carico del contributo regionale;
b. delle eventuali spese poste a carico di risorse proprie del Soggetto Beneficiario;
c. delle eventuali spese finanziate mediante ulteriori fonti, ove ammesse, con separata indicazione della relativa fonte di copertura.

Le diverse fonti di finanziamento devono risultare chiaramente distinte, in modo da consentire la verifica dell'assenza di doppio finanziamento della medesima spesa.

4. Sono **ammissibili** a contributo, nell'ambito del Quadro Tecnico Economico di progetto (QTE), le seguenti tipologie di spesa:

a. spese per lavori edili e impiantistici, comprese le relative forniture, finalizzati alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, messa in sicurezza, accessibilità e piena funzionalità del nuovo nido/micronido aziendale;
b. spese per opere e impianti necessari ad assicurare l'autonomia funzionale del nido/micronido e la separazione rispetto alle attività sanitarie, assistenziali, ambulatoriali, diagnostiche, amministrative e di servizio presenti nella struttura sanitaria pubblica di riferimento;
c. spese per la realizzazione, sistemazione e protezione dell'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini, nonché per le attrezzature ludiche esterne stabilmente installate e funzionali al servizio, nel limite massimo del 10% dell'importo dei lavori a *"base d'asta"*;
d. spese per l'acquisto di arredi interni, attrezzature e dotazioni ludico-educative durevoli strettamente funzionali all'attivazione del nido/micronido aziendale, nel limite massimo complessivo di euro 10.000,00, IVA inclusa, purché conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute;
e. spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, verifica, validazione e altre prestazioni professionali strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, nel limite massimo del 20% dell'importo dei lavori posto a base di gara, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IVA, ove dovuti;
f. spese per rilievi, accertamenti, indagini, prove e verifiche tecniche o diagnostiche strettamente necessarie alla progettazione o all'esecuzione dell'intervento e non già ricomprese nelle spese di cui alla lettera e), nel limite massimo del 5% dell'importo dei lavori posto a base di gara**;**
g. somme per imprevisti riferite a lavorazioni ammissibili ai sensi del presente Avviso, nel limite massimo del 10% dell'importo dei lavori posto a base di gara, fermo restando che il relativo utilizzo è subordinato alle condizioni previste dalla normativa vigente e, ove comporti modifiche al progetto ammesso, alla preventiva autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 16;
h. spese per contributi dovuti nell'ambito delle procedure di affidamento e per gli ulteriori oneri amministrativi direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
i. IVA e ulteriori voci previste nel QTE dei lavori pubblici, purché effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario, pertinenti all'intervento e non già comprese nelle altre voci del presente articolo.

5. Qualora una voce di spesa ecceda i limiti quantitativi o percentuali stabiliti dal comma 4, è riconoscibile a valere sul contributo regionale esclusivamente la quota rientrante nel limite previsto. La parte eccedente resta a carico del Soggetto Beneficiario e deve essere separatamente evidenziata nel Quadro Tecnico Economico.

6. Sono in ogni caso **escluse** dal contributo, e restano pertanto a totale carico del Soggetto Beneficiario, le spese riconducibili alle seguenti voci:

- acquisto di materiale didattico e di consumo, cancelleria, beni strumentali e beni destinati al consumo corrente nell'ambito della gestione ordinaria del Servizio, comprensivi di IVA;
- giochi e giocattoli non riconducibili alle attrezzature e dotazioni durevoli ammesse ai sensi del comma 4;
- costi di esproprio, acquisto o affitto o leasing di immobili, aree o terreni (o porzioni di essi) e relativi oneri accessori;
- spese di promozione, comunicazione, informazione, divulgazione e pubblicità;
- spese per vigilanza prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori;
- spese relative a traslochi, pulizie, trasferimenti temporanei e permanenti di attività o personale o servizi presso altri immobili, incluso l'affitto di edifici, o porzioni di essi, il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee;
- spese riferite a interventi non strettamente pertinenti alla realizzazione del nuovo Servizio Educativo Aziendale o riguardanti porzioni della struttura sanitaria pubblica non funzionali al servizio educativo;
- spese relative a varianti o modifiche progettuali non preventivamente autorizzate dalla Regione Lazio, nei casi in cui l'autorizzazione sia prevista dall'articolo 16;
- spese oggetto di altro contributo o finanziamento pubblico destinato alla copertura della medesima spesa;
- ogni altra spesa non strettamente pertinente all'esecuzione dei lavori o non espressamente riconducibile alle categorie ammissibili previste dal presente articolo.

7. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute e quietanzate successivamente alla comunicazione regionale di ammissione al contributo. Sono fatte salve le spese tecniche strettamente necessarie alla predisposizione della proposta progettuale e della documentazione richiesta per la partecipazione al presente Avviso, purché riferibili esclusivamente all'intervento finanziato, inserite nel QTE, congrue e non già finanziate mediante altre risorse pubbliche destinate alla medesima spesa.

8. Tutte le fatture, i documenti contabili e gli atti di liquidazione dovranno riportare il riferimento alla Determinazione dirigenziale di concessione del contributo e/o un esplicito riferimento alla realizzazione del Servizio Educativo Aziendale in modo da consentire la riconducibilità univoca della spesa al progetto finanziato.

9. Il Computo Metrico Estimativo deve essere redatto con riferimento al prezzario della Regione Lazio vigente alla data di presentazione della domanda. Per le lavorazioni non contemplate dal prezzario regionale possono essere utilizzati altri prezzari ufficiali vigenti o, in mancanza, apposite analisi dei prezzi adeguatamente motivate e corredate della documentazione necessaria a verificarne la congruità.

10. Le economie derivanti da ribassi d'asta, minori spese o diversa esecuzione delle lavorazioni non possono essere destinate a interventi ulteriori o diversi rispetto a quello ammesso a contributo.

L'eventuale utilizzo delle economie nell'ambito del medesimo intervento è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione Lazio secondo quanto previsto dall'articolo 16.

ART.8. - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La domanda di partecipazione, corredata da tutti gli allegati richiesti, deve essere redatta in lingua italiana e trasmessa, a pena di esclusione, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **siss@pec.regione.lazio.it** .

2. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre **le ore 23:59 del giorno 13 novembre 2026.**

Farà fede esclusivamente la data e l'ora di "consegna" della PEC nella casella sopra indicata.

3. È vietato, a pena di esclusione, l'utilizzo di piattaforme di condivisione o archiviazione di file, servizi di trasferimento temporaneo, collegamenti ipertestuali a risorse esterne o altre modalità diverse dalla trasmissione diretta tramite PEC.

4. Qualora la dimensione complessiva della documentazione ecceda il limite consentito dal gestore di posta elettronica certificata, è ammessa la trasmissione mediante più messaggi PEC. In tal caso:

a. ciascun messaggio deve riportare il medesimo oggetto e l'indicazione della relativa sequenza progressiva, secondo la formula "invio 1 di 3", "invio 2 di 3", "invio 3 di 3" o equivalente;
b. tutti i messaggi che compongono la domanda devono pervenire entro il termine di cui al comma 2;
c. la documentazione complessivamente trasmessa deve consentire l'univoca individuazione della domanda e del Soggetto Proponente.

5. La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo il modello predisposto dalla Regione Lazio e sottoscritta digitalmente, oppure con firma autografa accompagnata da documento di identità, dal Direttore generale della ASL proponente o da altro soggetto formalmente delegato. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto delegato deve essere allegato l'atto di delega o altro provvedimento idoneo a comprovarne il potere di firma.

6. La documentazione tecnica e progettuale prevista dall'articolo 9 deve essere trasmessa in formato PDF e sottoscritta digitalmente dai soggetti competenti secondo la natura dei singoli elaborati, la normativa vigente e l'organizzazione della ASL proponente.

7. La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura:

"Avviso pubblico per nuovi nidi/micronidi aziendali presso le ASL"

8. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici, errori nell'invio, invii a indirizzo PEC/mail diverso da quello indicato al comma 1, mancata ricezione della documentazione o trasmissione incompleta della domanda; è onere esclusivo del Soggetto Proponente verificare l'avvenuta generazione delle ricevute di "ACCETTAZIONE" e "CONSEGNA" della PEC.

9. Successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 2 non sono ammesse modifiche o sostituzioni della domanda o della documentazione presentata, fatto salvo quanto eventualmente richiesto dall'Amministrazione regionale nell'ambito dell'attività istruttoria, nei limiti previsti dal presente Avviso.

10. La presentazione della domanda comporta la piena conoscenza e l'accettazione delle disposizioni contenute nel presente Avviso e nei relativi allegati.

ART.9. - DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

1. Il Soggetto Proponente deve trasmettere, in formato elettronico PDF, la seguente **Documentazione Amministrativa obbligatoria**:

a) "*Domanda di contributo*" compilata secondo il modello predisposto dalla Regione Lazio e sottoscritta digitalmente, oppure con firma autografa accompagnata da documento di identità, dal Direttore generale della ASL proponente o da altro soggetto formalmente delegato. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto delegato deve essere allegato l'atto di delega o altro provvedimento idoneo a comprovarne il potere di firma;

b) Copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto firmatario, ove la sottoscrizione non sia effettuata con firma digitale qualificata;

c) Atto dell'organo competente della ASL proponente con il quale:
 1) si approva la proposta progettuale presentata ai fini del presente Avviso, con livello di progettazione non inferiore al Progetto di *"Fattibilità tecnico-economica" (PFTE)*;
 2) si autorizza la presentazione della domanda di contributo alla Regione Lazio, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
 3) si attesta la proprietà o la piena disponibilità giuridica dell'immobile, della porzione di immobile o dell'area oggetto dell'intervento, ubicata all'interno del perimetro della struttura sanitaria pubblica di riferimento, per l'intera durata dell'obbligo di mantenimento del servizio previsto dal presente Avviso;
 4) è assunto l'impegno a garantire, in caso di ammissione al contributo, la copertura finanziaria dell'eventuale quota dell'intervento posta a carico della ASL proponente;
 5) è assunto l'impegno a sostenere con risorse proprie ogni eventuale maggiore onere eccedente il contributo regionale concesso;
 6) è assunto l'impegno a mantenere la destinazione d'uso di nido/micronido aziendale per almeno una durata decennale a decorrere dal primo anno educativo successivo all'ultimazione dei lavori come previsto dall'articolo 18 del presente Avviso;
 7) è assunto l'impegno a richiedere e ottenere, prima dell'avvio del servizio, l'Autorizzazione al funzionamento e l'Accreditamento del nido/micronido secondo la disciplina regionale vigente di cui alla L.R. n. 7/2020, al R.R. n. 12/2021 ed alla D.G.R. n. 964/2022;
 8) è assunto l'impegno ad avviare il Servizio Educativo Aziendale entro il 30 settembre 2027, per l'anno educativo 2027/2028, salvo eventuali proroghe autorizzate;
 9) si individua il Responsabile unico del progetto o altro referente tecnico-amministrativo incaricato dei rapporti con l'Amministrazione regionale;

10) è assunto l'impegno a partecipare alle attività di monitoraggio della misura sperimentale previste dal presente Avviso e a trasmettere alla Regione Lazio, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 18, i dati, le informazioni e la documentazione richiesta;
11) si assume l'impegno a trasmettere alla Regione Lazio ogni documentazione e informazione richiesta ai fini dell'istruttoria, del monitoraggio periodico, della verifica dell'intervento e della rendicontazione finale;
12) si autorizza l'accesso alla struttura del personale della Regione Lazio incaricato delle verifiche prima, durante e dopo i lavori;
13) si dichiara che le spese poste a carico del contributo regionale non beneficiano e non beneficeranno di altri contributi o finanziamenti pubblici destinati alla copertura delle medesime spese, fermo restando il concorso di risorse proprie della ASL e l'eventuale utilizzo di ulteriori fonti di finanziamento per voci di spesa diverse, distintamente individuate nel QTE;

d) Documentazione attestante la proprietà o la piena disponibilità giuridica dell'immobile, della porzione di immobile o dell'area oggetto dell'intervento, mediante titolo di proprietà, concessione, assegnazione, comodato o altro titolo giuridicamente idoneo, dal quale risulti la disponibilità per l'intera durata dell'obbligo di mantenimento previsto dal presente Avviso. In assenza di un atto o certificato può essere prodotta un'autodichiarazione a firma del Direttore generale della ASL proponente o da altro soggetto formalmente delegato;

e) Documentazione relativa all'apertura del servizio al territorio di cui all'articolo 3, costituita alternativamente da:
 1) copia della richiesta di convenzionamento regolarmente trasmessa e protocollata, dalla quale risulti la messa a disposizione di una quota non inferiore al 20% della ricettività prevista;
 2) dichiarazione del Comune/Municipio attestante la mancata adesione, il mancato interesse o l'impossibilità di procedere al convenzionamento;
 3) convenzione già sottoscritta con il Comune/Municipio territorialmente competente;

f) Relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'organizzazione prevista del nido/micronido aziendale, contenente almeno:
 1) descrizione della struttura sanitaria pubblica di riferimento e del contesto organizzativo nel quale si inserisce il progetto;
 2) indicazione numerica del fabbisogno del servizio, con riferimento al personale operante presso la struttura sanitaria, alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, ove disponibili, dati aggregati relativi al personale sottoposto a turnazione notturna, festiva o continuativa;
 3) descrizione e quantificazione del fabbisogno rilevato mediante specifica rilevazione effettuata tra il personale operante presso la struttura sanitaria pubblica di riferimento, con indicazione delle modalità di rilevazione, del numero dei soggetti coinvolti, del numero delle manifestazioni di interesse rilevate e dei relativi risultati, riportati esclusivamente in forma aggregata;
 4) indicazione della ricettività prevista per il nuovo nido/micronido, determinata secondo i parametri indicati dalla L.R. n.7/2020;
 5) indicazione della quota di posti messa a disposizione del territorio ai sensi dell'art.3;

6) descrizione delle modalità organizzative previste per il funzionamento del servizio, con indicazione dei giorni e degli orari di apertura e dell'eventuale funzionamento in orario notturno, nelle giornate di sabato o festive o nel mese di agosto;
7) descrizione delle modalità attraverso le quali il progetto risponde alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale destinatario;
8) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione e al successivo monitoraggio della misura sperimentale.

2. Il Soggetto Proponente deve produrre, in formato elettronico PDF, la seguente **Documentazione Tecnica obbligatoria**:

a) Elaborati progettuali relativi al livello di progettazione presentato, comunque non inferiore al Progetto di Fattibilità tecnico-economica, redatti secondo la disciplina prevista dal D.lgs. n.36/2023 e dai relativi allegati, sottoscritti dai tecnici incaricati e dai soggetti competenti secondo la normativa vigente;
b) Quadro tecnico economico dell'intervento (QTE), redatto secondo la normativa vigente e articolato in modo da evidenziare distintamente:
 1) le spese ammissibili poste a carico del contributo regionale;
 2) le eventuali spese poste a carico di risorse proprie della ASL;
 3) le eventuali ulteriori fonti di finanziamento e le corrispondenti voci di spesa;
c) Computo metrico estimativo, redatto facendo riferimento al prezzario della Regione Lazio vigente alla data di presentazione della domanda e suddiviso per categorie omogenee di lavorazione coerenti con gli interventi previsti (Es. demolizioni, opere murarie, impianto elettrico, etc.);
d) Relazione tecnica generale di progetto, nella quale siano descritte e illustrate le opere previste, le finalità dell'intervento, le soluzioni progettuali adottate e la coerenza con i requisiti previsti dalla L.R. n.7/2020, dal R.R. n.12/2021 e dal presente Avviso;
e) elaborato planimetrico generale dal quale risultino chiaramente:
 1) il perimetro ospedaliero della struttura sanitaria pubblica di riferimento;
 2) l'ubicazione dell'immobile, della porzione di immobile o dell'area destinata al nido/micronido;
 3) la viabilità interna;
 4) i percorsi pedonali;
 5) i percorsi dei mezzi di emergenza e soccorso e della logistica sanitaria;
 6) le aree carrabili e di parcheggio;
 7) l'area destinata alla sosta breve delle famiglie;
 8) l'area esterna destinata al nido/micronido;
f) elaborato grafico con l'individuazione funzionale delle destinazioni d'uso interne ed esterne, mediante campiture o altra rappresentazione idonea a distinguere chiaramente gli spazi destinati al nido/micronido dagli ambienti sanitari, assistenziali, ambulatoriali, diagnostici, amministrativi e di servizio presenti nella struttura;
g) elaborato planimetrico quotato, in scala adeguata, recante per ciascun locale e spazio esterno la superficie, la denominazione e la destinazione d'uso, necessario alla verifica dei requisiti strutturali, funzionali e dimensionali previsti dalla normativa regionale;

h) Tabella riepilogativa delle superfici interne ed esterne, espresse in metri quadrati, con indicazione analitica degli spazi che concorrono al calcolo della ricettività del servizio ai sensi della L.R. n.7/2020 e del R.R. n.12/2021, nonché le verifiche degli standard relativi all'area esterna;

i) Estratti degli strumenti urbanistici e territoriali vigenti, ove pertinenti, dai quali risultino la destinazione urbanistica dell'area, la compatibilità dell'intervento e l'eventuale presenza di vincoli;

j) Rilievo fotografico *ante-operam* dell'edificio, dell'area o dei locali interessati dall'intervento, comprensivo dello stato esterno, dello stato interno e dei principali percorsi di accesso (minimo 4 foto dai quattro punti cardinali verso il centro, oltre un adeguato numero di foto dello stato interno dei locali);

k) Visura catastale dell'immobile interessato dai lavori del presente Avviso, non antecedente a sei mesi dalla data di presentazione della domanda;

l) estratto di mappa catastale o altro idoneo elaborato cartografico con evidenziazione dell'immobile e dell'area interessati dall'intervento nonché della relativa collocazione all'interno del perimetro ospedaliero;

m) Elenco dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'intervento, con indicazione di quelli già acquisiti, di quelli per i quali sia stato formalmente avviato il relativo procedimento e di quelli ancora da acquisire, nonché dei tempi previsti per il loro conseguimento;

n) documentazione relativa alle prestazioni energetiche dell'intervento, ove prevista dalla normativa vigente o necessaria ai fini dell'attribuzione degli eventuali punteggi previsti dall'articolo 13;

o) Cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, coerente con i termini stabiliti dal presente Avviso;

p) Relazione tecnica asseverata, sottoscritta da tecnico abilitato, avente ad oggetto la compatibilità del nido/micronido con il contesto ospedaliero e dalla quale risultino almeno:

 1) la collocazione del Servizio Educativo al piano terra;
 2) la sua ubicazione all'interno del perimetro ospedaliero
 3) la disponibilità di locali dedicati e funzionalmente autonomi rispetto alle attività sanitarie, assistenziali, ambulatoriali, diagnostiche, amministrative e di servizio presenti nella struttura sanitaria pubblica di riferimento;
 4) la disponibilità di area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini, contigua agli spazi interni del servizio e dimensionata secondo i parametri previsti dalla normativa vigente;
 5) l'organizzazione e la separazione dei percorsi di accesso al nido/micronido rispetto ai percorsi assistenziali, ai flussi dell'utenza sanitaria, ai mezzi di emergenza e soccorso e alla logistica ospedaliera;
 6) l'individuazione dell'area destinata alla sosta breve delle famiglie e dei relativi percorsi pedonali di collegamento;
 7) la verifica della compatibilità dell'intervento con la normativa in materia di prevenzione incendi applicabile;
 8) il rispetto delle disposizioni dell'articolo 19 della L.R. n.7/2020 in materia di ubicazione dei Servizi Educativi;
 9) l'assenza delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative alla presenza di impianti industriali insalubri di cui al

decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 e alle aree identificate a elevato rischio di frana o inondazione;

10) la valutazione delle eventuali interferenze e dei rischi specificamente connessi alla collocazione del servizio nel contesto ospedaliero, con particolare riferimento, ove presenti, a rischi biologici, flussi di utenti e pazienti, movimentazione di mezzi di emergenza e di servizio, percorsi o depositi di materiali sanitari e rifiuti, presenza di gas medicali, apparecchiature diagnostiche, sorgenti o agenti fisici, rumore, incendio e ogni altra condizione potenzialmente incompatibile con la presenza delle bambine e dei bambini;
11) l'individuazione delle eventuali misure tecniche, strutturali e organizzative previste al fine di eliminare o neutralizzare le interferenze e i rischi rilevati;

q) ogni ulteriore documentazione richiesta dal presente Avviso o ritenuta utile dal Soggetto Proponente per rappresentare compiutamente le caratteristiche dell'intervento.

3. La documentazione amministrativa, tecnica e progettuale deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti competenti secondo la natura di ciascun atto o elaborato, nel rispetto della normativa vigente e dell'organizzazione interna della ASL proponente.

4. L'Amministrazione regionale può richiedere chiarimenti, integrazioni o rettifiche documentali qualora ciò risulti necessario ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa. Le integrazioni non possono determinare la formazione successiva di requisiti sostanziali che dovevano sussistere alla scadenza del termine di presentazione della domanda, né introdurre nuovi elementi rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio non desumibili dalla documentazione presentata entro il medesimo termine.

ART.10. - MODALITA' DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO

1. Le domande di contributo presentate ai sensi del presente Avviso sono esaminate secondo le seguenti fasi:

a. verifica di ricevibilità, finalizzata ad accertare il rispetto del termine e delle modalità di trasmissione della domanda stabiliti dall'articolo 8;
b. verifica di ammissibilità, finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti del Soggetto Proponente, la conformità della proposta progettuale ai requisiti previsti dal presente Avviso e la presenza della documentazione amministrativa e tecnica necessaria ai fini dell'istruttoria;
c. attribuzione dei punteggi: limitatamente alle sole proposte risultate ricevibili ed ammissibili, sulla base dei criteri oggettivi e documentabili stabiliti al successivo articolo 13, finalizzata alla formazione della graduatoria.

2. Le attività istruttorie relative alle fasi di cui al comma 1 (ricevibilità, ammissibilità e attribuzione dei punteggi) sono svolte dal Responsabile del Procedimento successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande previsto all'art.8, in quanto espletate con l'utilizzo di criteri valutativi esclusivamente oggettivi, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.

3. I criteri di attribuzione dei punteggi sono quelli indicati all'articolo 13 e non comportano valutazioni discrezionali.

4. Ciascun Soggetto Proponente può presentare una sola proposta progettuale. Qualora, entro il termine di scadenza dell'Avviso, la medesima ASL trasmetta più domande, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico, che sostituisce integralmente le precedenti.

5. Nel corso dell'istruttoria l'Amministrazione regionale può richiedere chiarimenti, integrazioni o rettifiche documentali qualora la documentazione presentata risulti incompleta, non sufficientemente chiara o necessiti di regolarizzazione.

6. Le richieste di cui al comma 5 possono riguardare esclusivamente elementi, fatti, circostanze o requisiti già esistenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e non possono comportare:

a) la formazione successiva di un requisito di partecipazione o di ammissibilità originariamente mancante;
b) la modifica sostanziale della proposta progettuale;
c) la presentazione successiva di un livello di progettazione superiore o diverso da quello posseduto alla scadenza;
d) l'introduzione di elementi nuovi rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio;
e) una modifica della proposta tale da alterare la parità di trattamento tra i Soggetti Proponenti.

7. La richiesta di chiarimenti, integrazioni o rettifiche documentali indica il termine entro il quale il Soggetto Proponente deve fornire riscontro. In caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, il Soggetto Proponente è considerato rinunciatario e la relativa proposta è esclusa dalla successiva fase di attribuzione dei punteggi.

ART.11. - CRITERI DI NON RICEVIBILITÀ

1. Non sono ricevibili le domande di contributo:

a) pervenute oltre il termine stabilito dall'articolo 8, comma 2;
b) trasmesse ad un indirizzo diverso dalla PEC indicata all'articolo 8, comma 1;
c) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata;
d) per le quali, in caso di trasmissione mediante più messaggi PEC ai sensi dell'articolo 8, non risultino pervenuti entro il termine di scadenza tutti gli invii necessari a comporre la domanda e la relativa documentazione;
e) prive della domanda di partecipazione predisposta secondo il modello approvato dalla Regione Lazio.

2. Non costituiscono autonome cause di non ricevibilità eventuali carenze, irregolarità o incompletezze della documentazione allegata alla domanda, che sono valutate nell'ambito della successiva verifica di ammissibilità secondo quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 12.

3. Le domande dichiarate non ricevibili non sono sottoposte alla verifica di ammissibilità né alla successiva fase di attribuzione dei punteggi.

4. La non ricevibilità è accertata dal Responsabile del procedimento nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 10.

ART.12. - CRITERI DI NON AMMISSIBILITA'

1. Non sono ammissibili le domande di contributo:

a) presentate da soggetti diversi dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Lazio;

b) relative a proposte che non riguardino la realizzazione e l'attivazione di un nuovo nido o micronido aziendale ai sensi del presente Avviso;

c) relative a interventi non ubicati all'interno del perimetro della struttura sanitaria pubblica di riferimento facente capo alla ASL proponente;

d) relative all'ampliamento, all'adeguamento, al trasferimento o alla trasformazione di nidi o micronidi già attivi o autorizzati alla data di pubblicazione del presente Avviso;

e) relative a proposte progettuali che non prevedano l'attivazione di almeno dieci posti bimbo;

f) relative a immobili, porzioni di immobili o aree per i quali non sia dimostrata la proprietà o la piena disponibilità giuridica per l'intera durata dell'obbligo di mantenimento del servizio prevista dal presente Avviso ovvero fino al 31 luglio 2037;

g) non conformi ai requisiti previsti dalla L.R. n.7/2020, dal R.R. n.12/2021 e dalla disciplina regionale vigente in materia di Autorizzazione al funzionamento e Accreditamento;

h) non conformi ai requisiti stabiliti dagli articoli 4 e 6 del presente Avviso;

i) che non prevedano locali dedicati al nido/micronido aziendale e funzionalmente autonomi rispetto alle attività sanitarie, assistenziali, ambulatoriali, diagnostiche, amministrative e di servizio presenti nella struttura sanitaria pubblica di riferimento;

j) che non prevedano un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini, contigua agli spazi interni del servizio e dimensionata secondo i parametri previsti dalla normativa vigente;

k) per le quali non risulti dimostrata l'assenza di interferenze e rischi incompatibili con la presenza del nido/micronido nel contesto ospedaliero, ovvero non risultino previste idonee misure tecniche, strutturali o organizzative atte a eliminarli o neutralizzarli;

l) che non prevedano l'apertura al territorio secondo le modalità stabilite dall'articolo 3;

m) relative ad interventi il cui livello di progettazione, alla data di scadenza dell'Avviso, sia inferiore al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;

n) che non prevedano un cronoprogramma compatibile con i termini stabiliti dal presente Avviso;

o) prive degli impegni richiesti all'articolo 9 relativamente alla copertura finanziaria dell'eventuale quota posta a carico della ASL, al mantenimento del servizio, all'Autorizzazione e Accreditamento e alla partecipazione alle attività di monitoraggio;

p) per le quali, anche a seguito delle eventuali richieste di chiarimento, integrazione o rettifica di cui all'articolo 10, non sia possibile accertare il possesso dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità previsti dal presente Avviso;

q) contenenti dichiarazioni o attestazioni non idonee a comprovare i requisiti richiesti, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni non veritiere.

2. Le carenze documentali possono essere oggetto di chiarimento, integrazione o regolarizzazione esclusivamente nei limiti stabiliti dall'articolo 10. Non è consentita l'integrazione successiva di

requisiti sostanziali che non sussistevano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda né di elementi nuovi rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio.

3. In caso di mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti, integrazioni o rettifiche entro il termine assegnato nella nota ufficiale di richiesta integrativa documentale, il Soggetto Proponente sarà considerato rinunciatario e la proposta dichiarata *"non ammissibile"*.

4. Le domande di contributo giudicate *"non ammissibili"* non accedono alla fase di attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 13.

5. La non ammissibilità è accertata dal Responsabile del procedimento nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 10.

ART.13. - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. Il Responsabile del Procedimento, concluse le verifiche di ricevibilità e ammissibilità di cui agli articoli 11 e 12, procede all'attribuzione dei punteggi alle sole proposte progettuali risultate ricevibili e ammissibili.

2. L'attribuzione dei punteggi avviene sulla base di criteri oggettivi e documentabili, per un punteggio massimo complessivo pari a **100 punti**, secondo la seguente articolazione:

a) *Livello di Progettazione (definito dall'art.41 del D.lgs. 36/2023)* (**max 30 Punti**):

30 punti = Progetto Esecutivo;

15 punti = Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.

b) *Cantierabilità dell'intervento* **(max 15 Punti)**

15 punti = intervento già munito dei titoli abilitativi edilizi, autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori;

8 punti = intervento per il quale risultino formalmente avviati, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i procedimenti necessari all'acquisizione dei titoli abilitativi edilizi, autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori;

0 punti = intervento per il quale sia stato prodotto esclusivamente l'elenco dei titoli abilitativi edilizi, autorizzazioni, pareri e nulla osta ancora da acquisire.

c) *Ricettività del nuovo Servizio Educativo Aziendale* **(max 15 Punti)**

15 punti = ricettività prevista pari o superiore a 22 posti bimbo;

10 punti = ricettività prevista compresa tra 15 e 21 posti bimbo;

5 punti = ricettività prevista compresa tra 10 e 14 posti bimbo.

d) *Fabbisogno aziendale documentato* **(max 10 Punti)**
Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il fabbisogno deve risultare da una specifica rilevazione effettuata dalla ASL tra il personale operante presso la struttura sanitaria pubblica in cui avviare il Servizio, conclusa entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e documentata nella relazione di cui all'articolo 9. La rilevazione deve indicare, in forma aggregata, le modalità con cui è stata effettuata, il numero dei soggetti coinvolti e il numero dei potenziali utenti del nido/micronido risultante dalla rilevazione.

10 punti = numero dei potenziali utenti risultante dalla rilevazione pari o superiore al 100% della ricettività prevista;

5 punti = numero dei potenziali utenti risultante dalla rilevazione pari almeno al 75% e inferiore al 100% della ricettività prevista

0 punti = numero dei potenziali utenti risultante dalla rilevazione inferiore al 75% della ricettività prevista.

e) *Rispondenza alle esigenze di turnazione del personale* **(max 20 Punti cumulabili)**

15 punti = previsione di funzionamento del Servizio Educativo anche in orario notturno;

5 punti = previsione di funzionamento del Servizio Educativo anche nelle giornate di sabato o festive;

0 punti = previsione esclusivamente di funzionamento ordinario.

f) *Sostenibilità energetica dell'intervento* **(max 10 Punti)**
Ai fini dell'attribuzione del punteggio, gli interventi e le soluzioni previste devono risultare dagli elaborati progettuali e dalla documentazione tecnica presentata ai sensi dell'articolo 9:

10 punti = progetto che prevede specifici interventi di efficientamento energetico, produzione o utilizzo di energia da fonti rinnovabili ovvero soluzioni edilizie o impiantistiche finalizzate alla riduzione del fabbisogno energetico del nido/micronido, chiaramente individuate e documentate negli elaborati progettuali (pompa di calore, batterie di accumulo, solare termico, ecc.);

0 punti = assenza di specifici interventi o soluzioni di sostenibilità energetica documentati nella proposta progettuale.

3. I punteggi sono attribuiti esclusivamente sulla base degli elementi e della documentazione validamente presentati entro il termine di scadenza dell'Avviso. Eventuali chiarimenti o integrazioni richiesti ai sensi dell'articolo 10 possono essere utilizzati esclusivamente per comprovare o chiarire elementi già esistenti e desumibili dalla documentazione originariamente presentata e non possono introdurre nuovi elementi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio.

4. In caso di parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al concorrente che ha ricevuto il maggior punteggio in relazione al *"Livello di Progettazione",* di cui al punto a); in caso di ulteriore parità, si passerà al maggior punteggio ricevuto in relazione alla *"Cantierabilità dell'intervento",* di cui al punto b); in caso di ulteriore parità, si passerà al maggior punteggio ricevuto in relazione ai *"Ricettività del nuovo Servizio Educativo Aziendale",* di cui al punto c); in caso di ulteriore parità, si passerà al maggior punteggio ricevuto in relazione al *"Fabbisogno aziendale documentato",* di cui al punto d); in caso di ulteriore parità, si passerà al maggior punteggio ricevuto in relazione alle *"Rispondenza alle esigenze di turnazione del personale sanitario",* di cui al punto e); in caso di ulteriore parità, si passerà al maggior punteggio ricevuto in relazione alla *"Sostenibilità energetica*

dell'intervento", di cui al punto f); infine, in caso di ulteriore parità di punteggio, verrà effettuato il sorteggio.

ART.14. - GRADUATORIA

1. Concluse le attività istruttorie e l'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti articoli, il Responsabile del procedimento predispone:

a. l'elenco delle domande "non ricevibili", con indicazione sintetica della relativa motivazione;
b. l'elenco delle domande "non ammissibili", con indicazione sintetica della relativa motivazione;
c. la graduatoria delle domande "ricevibili e ammissibili", ordinata in senso decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai sensi dell'articolo 13.

2. La graduatoria è approvata con apposito atto dirigenziale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito web www.regione.lazio.it, nella sezione dedicata ai "Servizi Educativi per la prima infanzia".

3. L'inserimento nella graduatoria non costituisce di per sé ammissione al contributo. Le proposte progettuali sono ammesse al contributo secondo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza della dotazione finanziaria disponibile di cui all'articolo 5.

4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente il contributo spettante alla proposta progettuale collocata utilmente in graduatoria, la Regione Lazio comunica al Soggetto Proponente l'importo delle risorse residue disponibili e richiede di confermare, entro il termine assegnato, la disponibilità a realizzare integralmente l'intervento assumendo a proprio carico la maggiore quota di cofinanziamento necessaria. In caso di conferma, la proposta è ammessa al contributo nei limiti delle risorse regionali residue disponibili, fermo restando l'obbligo del Soggetto Beneficiario di realizzare integralmente l'intervento approvato. In caso di mancata conferma entro il termine assegnato, ovvero di espressa rinuncia, la proposta non è ammessa al contributo e le risorse residue sono rese disponibili per la proposta successiva secondo l'ordine della graduatoria.

5. La Regione Lazio comunica mediante PEC ai Soggetti Proponenti utilmente collocati in graduatoria l'avvenuta ammissione al contributo e il relativo importo. Entro il termine indicato nella comunicazione, il Soggetto Beneficiario deve trasmettere la formale accettazione del contributo e la conferma degli impegni assunti in sede di domanda.

6. In caso di mancata accettazione del contributo entro il termine assegnato o di rinuncia intervenuta prima del completamento della procedura di assegnazione delle risorse, la Regione Lazio procede, nei limiti delle risorse nuovamente disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.

7. Completata l'assegnazione delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo, la graduatoria non conserva efficacia ai fini dell'ammissione a successivi o ulteriori finanziamenti**.** Le proposte risultate ammissibili ma non finanziate per insufficienza della dotazione finanziaria non costituiscono parco progetti e non acquisiscono alcun diritto o titolo preferenziale nell'ambito di eventuali successivi Avvisi.

8. L'ammissione al contributo non sostituisce né assorbe le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta, i titoli abilitativi e gli ulteriori atti comunque necessari alla realizzazione dell'intervento e all'attivazione del nido/micronido, che restano di competenza delle amministrazioni e dei soggetti individuati dalla normativa vigente.

ART.15. - SCADENZE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. La conclusione dei lavori deve avvenire entro il **31 agosto 2027**, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate ai sensi dell'art.16.

2. Il nido/micronido aziendale deve essere attivato entro il **30 settembre 2027**, per l'anno educativo 2027/2028, previa acquisizione dell'Autorizzazione al funzionamento e dell'Accreditamento previsti dalla normativa regionale vigente.

3. La rendicontazione delle spese dovrà essere trasmessa entro e non oltre il **31 ottobre 2027** all'indirizzo PEC regionale siss@pec.regione.lazio.it.

4. La rendicontazione finale deve contenere almeno:

a. un prospetto analitico delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, con raffronto tra il QTE ammesso ed il QTE finale con:
 i. la distinta evidenziazione delle spese poste a carico del contributo regionale, delle spese sostenute con risorse proprie del Soggetto Beneficiario e delle eventuali spese finanziate mediante ulteriori fonti;
 ii. per ciascuna spesa, l'indicazione del soggetto creditore, dell'oggetto della prestazione o fornitura, dell'importo, degli estremi della fattura o di altro documento contabile equivalente, dell'atto di liquidazione e del relativo pagamento;
 iii. i riferimenti delle fatture, documenti contabili, atti di liquidazione, mandati di pagamento quietanzati o altra documentazione equivalente idonea a comprovare l'effettivo sostenimento delle spese;
b. il certificato di regolare esecuzione o di collaudo, ove previsto, nonché il verbale di ultimazione dei lavori;
c. una Relazione tecnica finale, sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto o dal tecnico competente, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto ammesso a contributo e alle eventuali modifiche o varianti autorizzate ai sensi dell'articolo 16;
d. il provvedimento di Autorizzazione al funzionamento del nido/micronido;
e. documentazione attestante l'effettiva attivazione del servizio;
f. dichiarazione attestante che le spese poste a carico del contributo regionale non sono state oggetto di altri contributi o finanziamenti pubblici destinati alla copertura delle medesime spese.

5. Tutte le spese rendicontate devono:

a. essere riconducibili alle categorie di spesa ammissibili previste dall'articolo 7;
b. riferirsi direttamente all'intervento ammesso a contributo;
c. risultare effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario;
d. essere comprovate da idonea documentazione amministrativa e contabile;
e. rispettare i limiti e le condizioni stabiliti dal presente Avviso.

6. I documenti contabili e gli atti di liquidazione relativi alle spese poste a carico del contributo regionale devono consentire l'univoca riconducibilità della spesa all'intervento finanziato e riportare, ove applicabile, gli estremi del presente Avviso, del provvedimento di concessione del contributo e gli ulteriori codici identificativi previsti dalla normativa vigente.

7. A conclusione dell'intervento, il contributo definitivamente riconoscibile è determinato nel rispetto dei seguenti limiti:

a. non può essere superiore all'importo del contributo originariamente concesso;

b. non può essere superiore all'importo derivante dall'applicazione del parametro di euro 20.000,00 per ciascun posto effettivamente autorizzato**;**
c. non può essere superiore all'ammontare complessivo delle spese riconosciute ammissibili ed effettivamente sostenute e rendicontate.

8. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti superiore all'importo del QTE ammesso a contributo, la maggiore spesa resta integralmente a carico del Soggetto Beneficiario e non comporta alcun incremento del contributo regionale concesso.

9. Le economie derivanti da ribassi d'asta, minori spese, riduzioni del QTE o diversa esecuzione delle lavorazioni comportano la corrispondente rideterminazione del contributo regionale, salvo preventiva autorizzazione della Regione Lazio all'utilizzo delle economie per lavorazioni ammissibili, strettamente funzionali alla realizzazione del medesimo intervento e coerenti con le finalità del presente Avviso.

10. L'eventuale Autorizzazione al funzionamento di un numero di posti superiore a quello indicato nella proposta progettuale ammessa a contributo non comporta alcun incremento del contributo concesso**.**

11. La Regione Lazio può richiedere chiarimenti, integrazioni o documentazione aggiuntiva in relazione alla rendicontazione trasmessa e agli adempimenti connessi al contributo.

12. Le eventuali somme non utilizzate nonché le somme risultate non ammissibili a seguito delle verifiche amministrativo-contabili ovvero eccedenti rispetto alle spese effettivamente sostenute e riconosciute come ammissibili dovranno essere restituite alla Regione. La restituzione dovrà avvenire entro il termine e secondo le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione regionale. In caso di mancata restituzione nei termini assegnati, la Regione procederà al recupero delle somme dovute secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART.16. - MODIFICHE O VARIANTI AL PROGETTO E PROROGHE DEI TEMPI

1. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento ammesso a contributo nel rispetto del progetto approvato, del QTE ammesso, del cronoprogramma e degli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 13.

2. Eventuali modifiche, varianti o rimodulazioni del progetto ammesso a contributo o del QTE devono essere preventivamente comunicate alla Regione Lazio e sono subordinate all'autorizzazione espressa dell'Amministrazione regionale, ai soli fini della verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità, della coerenza dell'intervento con le finalità del presente Avviso e degli effetti sul contributo concesso.

3. Resta ferma la responsabilità esclusiva del Soggetto Beneficiario in ordine all'approvazione e alla legittimità delle modifiche o varianti secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici, edilizia, urbanistica, sicurezza, prevenzione incendi e ogni altra disciplina applicabile. L'autorizzazione regionale di cui al presente articolo non sostituisce titoli abilitativi, pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti comunque necessari di competenza di amministrazioni o soggetti terzi.

4. Le modifiche, varianti o rimodulazioni devono:

a. risultare coerenti con le finalità generali e specifiche del presente Avviso;

b. non alterare la natura e le caratteristiche essenziali dell'intervento ammesso a contributo e non comportare la trasformazione dello stesso in un intervento diverso da quello valutato in sede di istruttoria;

c. garantire il mantenimento dei requisiti previsti dal presente Avviso e dalla normativa vigente per la realizzazione e l'attivazione del nido/micronido aziendale;

d. non comportare alcun incremento del contributo regionale concesso. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla modifica o variante restano integralmente a carico del Soggetto Beneficiario e devono trovare idonea copertura finanziaria;

e. risultare compatibili con i termini stabiliti dal presente Avviso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi in materia di proroga.

5. Non possono in ogni caso essere autorizzate modifiche, varianti o rimodulazioni che:

a. avrebbero determinato, se conosciute in sede di istruttoria della domanda, la non ammissibilità della proposta progettuale;

b. comportino il venir meno di uno o più requisiti previsti dagli articoli 4 e 6;

c. incidano sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 13 in misura tale che, ove considerati in sede di valutazione della domanda, avrebbero determinato una diversa posizione utile in graduatoria o la mancata ammissione al contributo.

6. La richiesta di autorizzazione alla modifica, variante o rimodulazione deve essere trasmessa esclusivamente all'indirizzo PEC siss@pec.regione.lazio.it della Direzione regionale Inclusione Sociale, all'attenzione del Responsabile del Procedimento, al fine di espletare le opportune valutazioni di congruità rispetto alle finalità del presente Avviso, e deve contenere:

a. una relazione motivata, sottoscritta dal Responsabile unico del progetto o da altro soggetto competente, recante le ragioni tecniche, amministrative, organizzative o sopravvenute che rendono necessaria la modifica;

b. la descrizione puntuale delle modifiche proposte rispetto al progetto ammesso a contributo;

c. gli elaborati progettuali aggiornati, ove necessari;

d. il Quadro Tecnico Economico rimodulato, con evidenza delle voci modificate, delle economie eventualmente utilizzate e dell'eventuale maggiore spesa posta a carico del Soggetto Beneficiario;

e. una relazione sugli eventuali effetti della modifica sui requisiti di ammissibilità e sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 13;

f. l'indicazione degli eventuali ulteriori titoli abilitativi, pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per l'esecuzione della modifica proposta;

g. il cronoprogramma aggiornato, qualora la modifica incida sui tempi di realizzazione dell'intervento.

7. Le modifiche o varianti al progetto possono essere adottate dal Soggetto Beneficiario solo dopo il rilascio dell'autorizzazione regionale. Le modifiche realizzate in assenza della preventiva autorizzazione non sono riconosciute ai fini del contributo ed i relativi costi restano integralmente a carico del Soggetto Beneficiario, salvo diversa valutazione dell'Amministrazione regionale nei casi di modifiche meramente formali, non sostanziali e prive di effetti sul progetto ammesso, sul QTE, sul cronoprogramma, sui requisiti di ammissibilità e sugli elementi oggetto di punteggio.

8. Le eventuali economie possono essere utilizzate, previa autorizzazione della Regione Lazio, esclusivamente per lavorazioni, forniture o interventi ammissibili ai sensi dell'articolo 7, strettamente funzionali al medesimo progetto e coerenti con le finalità del presente Avviso. L'utilizzo delle economie non comporta in alcun caso un incremento del contributo concesso.

9. Le richieste di proroga dei termini stabiliti dal presente Avviso devono essere presentate, prima della scadenza del termine interessato, all'indirizzo PEC siss@pec.regione.lazio.it della Direzione regionale Inclusione Sociale, all'attenzione del Responsabile del Procedimento.

10. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata e corredata dalla documentazione idonea a comprovare le circostanze sopravvenute, impreviste o comunque non imputabili al Soggetto Beneficiario che impediscono il rispetto del termine originariamente previsto. La richiesta deve indicare:

a. il termine per il quale viene richiesta la proroga;
b. le cause del ritardo;
c. il nuovo termine proposto;
d. il cronoprogramma aggiornato;
e. le misure adottate dal Soggetto Beneficiario per assicurare il completamento dell'intervento, la relativa rendicontazione e l'attivazione del nido/micronido.

11. La presentazione della richiesta di proroga non determina automaticamente la sospensione o il differimento dei termini previsti dal presente Avviso. La proroga produce effetti esclusivamente a seguito della relativa autorizzazione da parte della Regione Lazio ed è comunque subordinata alla compatibilità con i termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse regionali.

12. Restano ferme le conseguenze previste dagli articoli 18 e 19 in caso di mancato rispetto dei termini non assistito da proroga autorizzata.

ART.17. - DISPOSIZIONI GENERALI E CONTROLLI

1. La Regione si riserva la facoltà:

- di procedere all'approvazione della graduatoria e all'ammissione a contributo anche in presenza di una sola domanda ricevibile, ammissibile e finanziabile;
- di non procedere all'ammissione a contributo qualora nessuna delle domande presentate risulti ricevibile, ammissibile o finanziabile secondo le disposizioni del presente Avviso.

2. La Regione si riserva di effettuare verifiche, controlli e sopralluoghi presso gli immobili, i locali e le aree oggetto degli interventi finanziati, sia nella fase attuativa sia nella fase finale dell'intervento, al fine di monitorare lo stato di realizzazione delle opere, la coerenza dell'intervento rispetto al progetto ammesso a contributo e alle eventuali modifiche o varianti autorizzate, il rispetto del cronoprogramma, la corretta destinazione delle risorse regionali, la permanenza dei requisiti previsti dal presente Avviso e il mantenimento degli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 13. I controlli in loco includono l'accertamento dell'effettiva realizzazione, attivazione e successivo mantenimento del nido/micronido aziendale secondo quanto previsto dal presente Avviso.

3. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a consentire e agevolare lo svolgimento delle attività di controllo e sopralluogo, garantendo al personale incaricato dalla Regione Lazio e agli eventuali altri soggetti

competenti l'accesso agli immobili, ai locali e alle aree interessati dall'intervento e mettendo a disposizione la documentazione amministrativa, tecnica, progettuale, contabile e di spesa richiesta.

4. Qualora, a seguito delle verifiche, dei controlli o dei sopralluoghi, siano riscontrate irregolarità, difformità o inadempimenti rispetto al progetto ammesso a contributo, al Quadro Tecnico Economico, al cronoprogramma, agli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio o agli obblighi previsti dal presente Avviso, la Regione Lazio può:

a. richiedere chiarimenti o documentazione integrativa;
b. prescrivere misure correttive e assegnare un termine per il relativo adempimento;
c. sospendere, ove non ancora effettuata, l'erogazione del contributo;
d. procedere alla rideterminazione del contributo;
e. avviare il procedimento di revoca totale o parziale del contributo secondo quanto previsto dall'articolo 19.

5. I controlli in loco sono svolti secondo le disposizioni di cui alla Determinazione dirigenziale 7 dicembre 2023, n.G16464, recante il documento *"Attività di controllo in loco sugli interventi finanziati dalla Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale tramite avvisi e bandi pubblici"*.

6. Nessun rimborso, indennizzo o compenso è dovuto ai Soggetti Proponenti per le spese, gli oneri o i costi sostenuti ai fini della predisposizione e della presentazione della domanda, qualora la stessa risulti non ricevibile, non ammissibile o non finanziabile.

7. In caso di decadenza dall'ammissione al contributo, rinuncia, revoca totale o mancata accettazione intervenute prima del completamento della procedura di assegnazione delle risorse, la Regione Lazio si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine della stessa e nei limiti delle risorse disponibili.

8. Lo scorrimento di cui al comma 7 opera esclusivamente nell'ambito della presente procedura e non determina il mantenimento dell'efficacia della graduatoria ai fini di successivi Avvisi o di ulteriori stanziamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 14.

ART.18. - ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO, MONITORAGGIO SPERIMENTAZIONE E PENALI

1. Il Soggetto Beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere alla Regione Lazio, all'indirizzo PEC siss@pec.regione.lazio.it , la documentazione prevista dal presente Avviso e, in particolare:

a. la formale accettazione del contributo, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento;
b. il verbale di inizio lavori;
c. ogni eventuale verbale di sospensione parziale o totale dei lavori e successivi verbali di ripresa con l'indicazione esplicita del nuovo termine contrattuale, ed infine il Verbale di ultimazione lavori;
d. il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione o altro atto equivalente previsto dalla normativa vigente;
e. la documentazione relativa alla rendicontazione finale prevista dall'articolo 15, completa del Quadro economico finale, della documentazione di spesa, degli atti di liquidazione, dei mandati quietanzati o di altra documentazione contabile equivalente idonea a comprovare l'effettivo sostenimento delle spese;

f. ogni eventuale variazione progettuale (Perizia di Variante, di variata distribuzione di spesa, etc…) per l'opportuna valutazione e autorizzazione da parte della Regione Lazio in conformità ai requisiti del presente Avviso;
g. il provvedimento comunale di Autorizzazione al funzionamento del nido/micronido Aziendale;
h. il provvedimento comunale di Accreditamento del nido/micronido Aziendale;
i. ogni ulteriore documentazione o informazione richiesta dalla Regione Lazio ai fini delle attività di verifica, controllo e monitoraggio previste dal presente Avviso.

2. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a mantenere attivo il Nido/Micronido Aziendale per almeno **10 (dieci) anni educativi consecutivi**, decorrenti dall'anno educativo di effettiva attivazione del servizio, garantendone il funzionamento nel rispetto della normativa vigente, delle caratteristiche del progetto ammesso a contributo e degli impegni assunti in sede di domanda.

3. In considerazione del carattere sperimentale della misura, il Soggetto Beneficiario è tenuto a partecipare alle attività di monitoraggio degli esiti del Servizio Educativo Aziendale promosse dalla Regione Lazio, finalizzate a verificare la rispondenza dello stesso alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale destinatario, nonché l'efficacia e la sostenibilità del modello di servizio realizzato.

4. Per i **primi tre anni educativi di funzionamento** del servizio, il Soggetto Beneficiario trasmette alla Regione Lazio, entro il 30 settembre successivo alla conclusione di ciascun anno educativo, una relazione/scheda di monitoraggio, secondo lo schema eventualmente predisposto dall'Amministrazione regionale, contenente almeno:

a) il numero dei posti autorizzati, delle domande di accesso ricevute, dei bambini iscritti e dei posti effettivamente utilizzati;
b) il numero, espresso in forma aggregata, dei bambini appartenenti al personale della struttura sanitaria pubblica di riferimento e dei bambini ammessi nell'ambito dell'apertura al territorio, con indicazione dei posti oggetto di convenzionamento con il Comune/Municipio;
c) il calendario e gli orari di effettivo funzionamento del servizio, con specifica indicazione dell'eventuale apertura in orario notturno, nelle giornate di sabato o festive, nel mese di agosto e negli ulteriori periodi di estensione del servizio;
d) i dati aggregati relativi all'utilizzo del servizio da parte del personale sottoposto a turnazione notturna, festiva o continuativa;
e) il modello organizzativo e gestionale adottato, i costi complessivi di funzionamento, le eventuali entrate derivanti dalle rette e le ulteriori fonti di finanziamento utilizzate, nonché gli elementi utili a valutarne la sostenibilità nel tempo;
f) gli esiti delle attività di rilevazione della qualità e della soddisfazione delle famiglie eventualmente previste dalla disciplina regionale sull'Accreditamento o adottate dalla ASL beneficiaria;
g) le eventuali criticità organizzative o gestionali riscontrate, periodi di sospensione del servizio, variazioni intervenute rispetto al modello organizzativo inizialmente previsto e misure eventualmente adottate per il loro superamento.

5. Per l'intero periodo di mantenimento obbligatorio di cui al comma 2, il Soggetto Beneficiario trasmette annualmente alla Regione Lazio, entro il 30 settembre di ciascun anno, un'attestazione relativa all'effettivo funzionamento del Servizio Educativo Aziendale nell'anno educativo precedente, dando evidenza di eventuali periodi di sospensione o interruzione e delle relative cause. Per i primi tre anni educativi tale adempimento è assolto mediante la relazione di monitoraggio di cui al comma 4.

6. Le informazioni riguardanti le bambine e i bambini, le famiglie e il personale trasmesse nell'ambito delle attività di monitoraggio devono essere fornite esclusivamente in forma aggregata secondo modalità che non consentano l'identificazione diretta degli interessati.

7. Le risultanze del monitoraggio sono utilizzate dalla Regione Lazio per valutare l'efficacia e l'effettiva rispondenza dei servizi realizzati alle esigenze del personale della rete ospedaliera e sanitaria pubblica regionale, la relativa sostenibilità e gli eventuali elementi utili alla programmazione regionale di successive misure o interventi nei Servizi Educativi per l'infanzia.

8. La mancata trasmissione delle relazioni, attestazioni, informazioni o documenti previsti dai commi precedenti, ovvero la loro trasmissione incompleta, comporta l'assegnazione da parte della Regione Lazio di un termine per la relativa regolarizzazione. Il mancato adempimento entro il termine assegnato costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Avviso e comporta l'applicazione delle misure previste dall'articolo 19.

9. Le principali scadenze procedurali previste dal presente Avviso sono riepilogate nella seguente tabella, avente funzione esclusivamente ricognitiva.

FASE	ENTRO IL
Trasmissione accettazione del contributo	10 giorni dalla comunicazione di finanziamento del progetto
Fine lavori	31 agosto 2027
Avvio del nido/micronido aziendale	30 settembre 2027
Rendicontazione finale delle spese	31 ottobre 2027
Relazione di monitoraggio – primi tre anni educativi (2027/2028 – 2028/2029 – 2029/2030)	30 settembre successivo alla conclusione di ciascun anno educativo
Attestazione annuale di mantenimento del servizio – successivi anni	30 settembre di ciascun anno
Mantenimento del nido/micronido aziendale	10 anni educativi consecutivi dall'anno educativo di effettiva attivazione

10. I termini relativi alla conclusione dei lavori, all'attivazione del nido/micronido e alla rendicontazione finale possono essere prorogati esclusivamente previa richiesta motivata del Soggetto Beneficiario, presentata prima della scadenza del termine interessato, e previa autorizzazione espressa della Regione Lazio secondo quanto previsto dall'articolo 16.

11. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio l'effettivo avvio dei lavori, trasmettendo il relativo verbale unitamente a un cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato, dal quale risulti la compatibilità dei tempi di realizzazione dell'intervento con le scadenze previste dall'articolo 15, con particolare riferimento alla conclusione dei lavori e all'attivazione del nido/micronido aziendale per l'anno educativo 2027/2028. Eventuali scostamenti

dal cronoprogramma che possano compromettere il rispetto delle predette scadenze devono essere tempestivamente comunicati alla Regione Lazio.

12. In caso di ritardo non autorizzato rispetto ai termini previsti dal presente Avviso, ove il ritardo non integri una causa di revoca ai sensi dell'articolo 19, si applicano le seguenti penali:

- **1,0 per mille** dell'ammontare del contributo concesso, per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei lavori;
- **1,0 per mille** dell'ammontare del contributo concesso, per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della rendicontazione finale;
- **0,5 per mille** dell'ammontare del contributo concesso, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del nido/micronido;
- **10%** dell'ammontare del contributo concesso, per ogni anno di mancato servizio, fino al decimo anno (100%).

13. Le penali sono applicate mediante decurtazione delle somme ancora da erogare al Soggetto Beneficiario ovvero, qualora il contributo sia già stato integralmente erogato, mediante recupero delle relative somme secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'applicazione delle penali non preclude l'adozione delle ulteriori misure previste dall'articolo 19 qualora il ritardo o l'inadempimento compromettano la realizzazione dell'intervento, l'attivazione del servizio o il rispetto degli obblighi assunti.

14. La Regione Lazio può disporre, con adeguata motivazione e nel rispetto della normativa applicabile, il differimento dei termini previsti dal presente Avviso in presenza di emergenze, eventi eccezionali, cause di forza maggiore o altre circostanze oggettive non imputabili al Soggetto Beneficiario.

15. In caso di diniego della proroga resta fermo il termine originariamente previsto; il relativo mancato rispetto comporta l'applicazione delle misure previste dal presente articolo e dall'articolo 19.

ART.19. - SOSPENSIONE, REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME

1. La Regione Lazio può disporre, in relazione alla natura e alla gravità delle irregolarità, delle difformità o degli inadempimenti accertati, la sospensione dell'erogazione del contributo, la rideterminazione dell'importo definitivamente riconoscibile, la revoca totale o parziale del contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate, nei casi previsti dal presente articolo nonché nelle ulteriori ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni del presente Avviso, del provvedimento di concessione o della normativa vigente applicabile.

2. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica, controllo o monitoraggio, emergano irregolarità, difformità o inadempimenti suscettibili di regolarizzazione, la Regione Lazio può sospendere l'erogazione delle somme ancora dovute e assegnare al Soggetto Beneficiario un termine per la presentazione di chiarimenti o integrazioni documentali ovvero per l'adozione delle necessarie misure correttive. Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero qualora gli elementi forniti o le misure adottate non risultino idonei a superare le criticità rilevate, la Regione Lazio procede, tenuto conto della natura e della gravità dell'inadempimento, alla rideterminazione del contributo o all'avvio del procedimento di revoca totale o parziale.

3. La revoca totale del contributo può essere disposta, in particolare, nei seguenti casi:

a. accertata insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti essenziali del Soggetto Beneficiario o dell'intervento ammesso a contributo;

b. dichiarazioni, attestazioni o documentazione non veritiere, false o mendaci che abbiano determinato o concorso a determinare indebitamente l'ammissione al contributo o l'attribuzione di un punteggio utile ai fini dell'ammissione al finanziamento;

c. rinuncia espressa del Soggetto Beneficiario alla realizzazione dell'intervento o al contributo concesso;

d. mancata realizzazione dell'intervento ammesso a contributo;

e. realizzazione di un intervento sostanzialmente diverso da quello ammesso a contributo, tale da alterarne la natura, le finalità, la localizzazione o la funzionalità;

f. mancato avvio dei lavori o ritardo nell'esecuzione degli stessi che, per entità e tenuto conto del ritardo maturato e delle circostanze accertate, comprometta la realizzazione dell'intervento e l'attivazione del nido/micronido entro i termini previsti dal presente Avviso, qualora il Soggetto Beneficiario non abbia dato seguito alle misure richieste dalla Regione Lazio entro il termine assegnato;

g. mancata attivazione del nido/micronido entro il termine previsto dal presente Avviso, salvo proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 16, qualora l'inadempimento permanga anche a seguito di formale richiesta della Regione Lazio;

h. mancato conseguimento dell'Autorizzazione al funzionamento o dell'Accreditamento necessari all'attivazione del nido/micronido;

i. mutamento della destinazione dell'immobile, della porzione di immobile o degli spazi oggetto dell'intervento prima dell'attivazione del nido/micronido ovvero loro utilizzo per finalità incompatibili con quelle previste dal presente Avviso;

j. accertamento di irregolarità gravi nella documentazione amministrativa, tecnica, progettuale, contabile o di spesa tali da impedire la verifica della regolare realizzazione dell'intervento o dell'effettivo sostenimento delle spese;

k. mancata trasmissione, nonostante formale richiesta della Regione Lazio e assegnazione di un termine per provvedere, della documentazione essenziale ai fini dell'erogazione, della rendicontazione, delle attività di controllo o del monitoraggio, qualora tale omissione impedisca la verifica della regolare attuazione dell'intervento o del rispetto degli obblighi derivanti dal presente Avviso;

l. accertamento di un doppio finanziamento delle medesime spese di entità o diffusione tale da incidere sostanzialmente sulla legittimità o sulla corretta concessione del contributo;

m. ogni ulteriore inadempimento di particolare gravità tale da compromettere integralmente le finalità dell'intervento finanziato.

4. La revoca parziale o la rideterminazione del contributo può essere disposta qualora le irregolarità, le difformità o gli inadempimenti accertati riguardino esclusivamente una parte dell'intervento, singole voci di spesa, specifiche lavorazioni, forniture o periodi limitati di mancato funzionamento del servizio e risulti comunque assicurata la funzionalità complessiva del nido/micronido, la permanenza dei requisiti essenziali di ammissibilità e la coerenza dell'intervento con le finalità del presente Avviso.

5. Costituiscono, in particolare, cause di revoca parziale o di rideterminazione del contributo:

a. la rendicontazione di spese non ammissibili, non pertinenti all'intervento, non effettivamente sostenute, non quietanzate ove previsto o non adeguatamente documentate;

b. la realizzazione parziale dell'intervento ammesso a contributo, purché la parte effettivamente realizzata risulti idonea a consentire la piena attivazione e funzionalità del nido/micronido, sia conforme alla normativa vigente e permangano i requisiti di ammissibilità e gli elementi essenziali della proposta finanziata. In tal caso il contributo è rideterminato secondo i criteri di cui all'articolo 15, tenendo conto delle spese ammissibili effettivamente sostenute e degli eventuali effetti della mancata realizzazione sulle caratteristiche e sulla ricettività del servizio. Qualora la parte non realizzata riguardi opere o elementi essenziali per l'attivazione del nido/micronido, per il conseguimento dell'Autorizzazione al funzionamento o dell'Accreditamento, ovvero determini il venir meno dei requisiti di ammissibilità, trovano applicazione le disposizioni in materia di revoca totale di cui al comma 3;

c. la realizzazione di lavorazioni o l'acquisizione di forniture difformi rispetto al progetto ammesso a contributo, qualora tali difformità non compromettano la funzionalità complessiva dell'intervento;

d. modifiche, varianti o rimodulazioni non preventivamente autorizzate dalla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 16, limitatamente alle lavorazioni, forniture o spese non riconoscibili a contributo;

e. il riconoscimento, in sede di rendicontazione finale, di un ammontare di spese ammissibili effettivamente sostenute inferiore all'importo del contributo concedibile, secondo quanto previsto dall'articolo 15;

f. l'accertamento di un doppio finanziamento riferito a specifiche spese poste a carico del contributo regionale, qualora l'irregolarità sia circoscritta e non ricorrano i presupposti per la revoca totale di cui al comma 3.

6. In caso di cessazione definitiva del nido/micronido o di mutamento della destinazione degli spazi finanziati prima della scadenza del periodo di mantenimento previsto dall'articolo 18, la Regione Lazio dispone la revoca parziale del contributo e il recupero delle somme in misura proporzionale al periodo residuo di mancato mantenimento. Ai fini della determinazione dell'importo da recuperare, ciascun anno educativo di mancato mantenimento corrisponde al 10% del contributo definitivamente riconosciuto, fino a concorrenza dell'intero contributo. Qualora la cessazione o il mutamento della destinazione intervengano nel corso di un anno educativo, l'importo da recuperare è determinato proporzionalmente al periodo residuo di mancato mantenimento. Non danno luogo all'applicazione del presente comma le sospensioni temporanee del servizio dovute a cause di forza maggiore, emergenze, lavori necessari e indifferibili o altre circostanze oggettive non imputabili al Soggetto Beneficiario, purché tempestivamente comunicate alla Regione Lazio e da questa riconosciute, fermo restando l'obbligo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

7. Prima dell'adozione di un provvedimento di revoca totale o parziale, la Regione Lazio comunica al Soggetto Beneficiario l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, indicando i fatti e gli inadempimenti contestati e assegnando un termine per la presentazione di memorie, osservazioni e documentazione.

8. All'esito del procedimento, la Regione Lazio adotta il provvedimento conclusivo disponendo, secondo le risultanze dell'istruttoria, l'archiviazione del procedimento, la rideterminazione del contributo, la revoca parziale o la revoca totale e indicando, ove necessario, l'importo delle somme da restituire e i relativi termini.

9. In caso di revoca totale o parziale del contributo, il Soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme percepite direttamente alla Regione Lazio. Il recupero delle somme è disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contabilità pubblica e di gestione delle entrate regionali, ferma restando la possibilità di compensazione con eventuali somme ancora da erogare al Soggetto Beneficiario, ove consentito dalla normativa applicabile.

ART.20. - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati dalla Regione Lazio nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente Avviso e dei conseguenti adempimenti amministrativi.

2. L'Informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi della normativa vigente, è allegata al presente Avviso e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Con la presentazione della domanda, il Soggetto Proponente dichiara di aver preso visione dell'Informativa di cui al comma 2.

ART.21. - RICHIESTA INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito istituzionale della Regione Lazio, all'indirizzo www.regione.lazio.it.

2. Fino al **5 novembre 2026** possono essere formulate richieste di chiarimento relative alle disposizioni del presente Avviso mediante comunicazione all'indirizzo e-mail cpierdominici@regione.lazio.it ;

3. Le risposte alle richieste di chiarimento aventi interesse generale sono rese disponibili mediante pubblicazione di apposite FAQ sul sito istituzionale della Regione Lazio nella medesima sezione di cui al comma 1.

4. È onere dei Soggetti Proponenti consultare periodicamente il sito istituzionale della Regione Lazio per prendere conoscenza delle FAQ, degli avvisi e delle eventuali comunicazioni di carattere generale relative alla presente procedura.

5. Ai sensi della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è l'Ing. Cesare Pierdominici, tel. 06.5168.8915 – cell.334.411.33.078, e-mail cpierdominici@regione.lazio.it .

= = = = =

REGIONE LAZIO

Versione *(7)*
Data *07/10/2026*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

AVVISO PUBBLICO "CONTRIBUTI PER LAVORI FINALIZZATI A COSTITUIRE NUOVI NIDI E MICRONIDI AZIENDALI NELLA RETE OSPEDALIERA E SANITARIA PUBBLICA REGIONALE DELLE ASL"

Gentile interessato,
nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) Le fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali che sono trattati per la gestione della procedura, la verifica dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità, l'attribuzione dei punteggi, la formazione della graduatoria, la concessione e l'erogazione dei contributi nonché, per i Soggetti Beneficiari, per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi finanziati e per gli eventuali procedimenti di rideterminazione, revoca e recupero delle somme.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.
Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO

il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:

- telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
- modulo di contatto disponibile alla seguente url: https://scriviurpnur.regione.lazio.it/
- e-mail: urp@regione.lazio.it
- PEC: urp@pec.regione.lazio.it .



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DPO")

La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (Data Protection Officer), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it .



CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Nell'ambito della presente procedura possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali:
☒ Dati anagrafici e fiscali (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
☒ Dati di contatto (indirizzo di posta elettronica, PEC e recapiti telefonici);
☒ Dati relativi a documenti di identificazione o riconoscimento, ove la documentazione presentata sia sottoscritta con firma autografa o nei casi in cui la relativa acquisizione sia necessaria;
☒ Dati professionali e relativi all'attività lavorativa (qualifica, ruolo, ufficio o struttura di appartenenza, incarico ricoperto, iscrizione ad Albi o Ordini professionali ed eventuali ulteriori informazioni professionali contenute nella documentazione tecnica);
☒ Dati relativi ai poteri di rappresentanza, delega o firma dei soggetti che intervengono nella procedura;
☒ Dati relativi alla sottoscrizione digitale e ai relativi certificati, ove utilizzati;
☒ Eventuali ulteriori dati personali comuni contenuti nella documentazione amministrativa, tecnica, progettuale e contabile trasmessa nell'ambito della procedura.
Non è prevista, ai fini della partecipazione all'Avviso e del monitoraggio della misura, la trasmissione alla Regione Lazio di dati personali identificativi relativi ai bambini, alle famiglie o al personale utilizzatore del

nido/micronido. I dati relativi al monitoraggio del servizio devono essere trasmessi esclusivamente in forma aggregata e non identificativa, secondo quanto previsto dall'Avviso.
Non è richiesta la trasmissione di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del RGPD né di dati relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del RGPD. Eventuali informazioni di tale natura incidentalmente contenute nella documentazione prodotta e non richieste dalla Regione Lazio non saranno utilizzate, fatti salvi gli eventuali obblighi di conservazione del documento che le contiene.



LIBERTA' O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE

Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per la partecipazione all'Avviso, per lo svolgimento dell'istruttoria e, in caso di ammissione al contributo, per la concessione, l'erogazione e la gestione del finanziamento nonché per l'espletamento delle successive attività di rendicontazione, controllo e monitoraggio.
La mancata comunicazione dei dati personali necessari può comportare l'impossibilità di prendere in carico o istruire la domanda, di completare le verifiche previste dall'Avviso, di procedere alla concessione o all'erogazione del contributo ovvero di adempiere alle ulteriori attività connesse alla gestione dell'intervento finanziato.



FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

FINALITÀ	BASE GIURIDICA
1. Gestione dell'Avviso, acquisizione e istruttoria delle domande, verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità, attribuzione dei punteggi, formazione e approvazione della graduatoria e comunicazioni con i Soggetti Proponenti.	Art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e par. 3 RGPD (adempimento di obblighi legali ed esecuzione di un compito di interesse pubblico); L.R. Lazio n. 7/2020; D.G.R. Lazio n. 520/2023; D.P.R. n. 445/2000; atti amministrativi di approvazione e attuazione dell'Avviso.
2. Concessione, erogazione e gestione del contributo, compresa la gestione amministrativa e contabile dell'intervento, la verifica delle spese, la rendicontazione, i controlli, i sopralluoghi, le modifiche e varianti progettuali, l'eventuale rideterminazione, revoca e recupero delle somme.	Art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e par. 3 RGPD; L.R. Lazio n. 7/2020; D.G.R. Lazio n. 520/2023; normativa vigente in materia di contabilità pubblica e gestione delle risorse regionali; atti amministrativi relativi all'Avviso e alla concessione del contributo.
3. Monitoraggio della misura sperimentale, verifica dell'effettivo funzionamento dei nidi/micronidi finanziati, del mantenimento degli obblighi assunti, dell'efficacia e sostenibilità della misura e acquisizione di elementi utili alla programmazione regionale.	Art. 6, par. 1, lett. e), e par. 3 RGPD (esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso alle funzioni regionali di programmazione, monitoraggio e valutazione dei servizi educativi); L.R. Lazio n. 7/2020; D.G.R. Lazio n. 520/2023; atti amministrativi di attuazione e disposizioni dell'Avviso. I dati relativi all'utilizzo dei servizi sono acquisiti esclusivamente in forma aggregata e non identificativa.
4. Adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza, accesso agli atti, documentazione amministrativa, prevenzione della corruzione, conservazione degli atti e tutela dei diritti dell'Amministrazione, compresa l'eventuale gestione di contenziosi.	Art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e par. 3 RGPD; legge n. 241/1990; D.P.R. n. 445/2000; D.Lgs. n. 33/2013; legge n. 190/2012; normativa vigente in materia di documentazione amministrativa, contabilità pubblica, archiviazione e conservazione degli atti.



PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio con riferimento a contenziosi già in atto o a situazioni precontenziose, i dati trattati sono conservati:

- per la finalità di cui al n. 1, per la durata della procedura di selezione e, successivamente, per il periodo previsto dalla normativa applicabile e dal piano di conservazione e scarto documentale dell'Amministrazione;
- per la finalità di cui al n. 2, per tutta la durata dell'intervento finanziato e degli obblighi connessi alla concessione del contributo, incluso il periodo decennale di mantenimento del nido/micronido, e successivamente per il periodo previsto dalla normativa applicabile e dal piano di conservazione e scarto documentale;
- per la finalità di cui al n. 3, per tutta la durata delle attività di monitoraggio e dell'obbligo di mantenimento previsto dall'Avviso; i dati di monitoraggio relativi agli utenti del servizio sono acquisiti dalla Regione esclusivamente in forma aggregata e non identificativa;
- per la finalità di cui al n. 4, per il periodo previsto dalle specifiche disposizioni normative applicabili e dal piano di conservazione e scarto documentale dell'Amministrazione.

In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.

DESTINATARI



Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.

I soggetti che possono essere destinatari dei sui dati personali sono:

- **Autorizzati al trattamento:** i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.

- **Eventuali altri destinatari**: ANAC, amministrazioni certificanti, enti previdenziali e fiscali, autorità giudiziarie o di controllo e altri soggetti pubblici ai quali i dati devono essere comunicati per obbligo di legge o per lo svolgimento delle verifiche previste dalla normativa.

Altre volte i suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che li tratteranno in "completa autonomia" quali: ASL, Aziende ospedaliere e Regioni (per ……), assicurazioni, etc.

In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)



TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

	In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero).
	**DIRITTI DEGLI INTERESSATI** Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità [1] ; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.
	**RECLAMI** È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

La Direttrice
della Direzione Regionale Inclusione Sociale
n.q. di Soggetto Designato al trattamento dal Titolare

Ornella Guglielmino

Icone realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY

FINE INFORMATIVA
LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE

[1] Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."